Titolo

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PROVA – CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE FATTA A TERZI – È LIBERAMEN APPREZZABILE

Descrizione

Nell'ordinamento civilistico la confessione stragiudiziale fatta a terzi non costituisce prova piena o legale, ma è liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735, primo comma, cod. civ.). Analogamente in ambito penale, la confessione stragiudiziale, pur non costituendo di per sé sola prova di colpevolezza, può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice allorchè valutata in sé, e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto. (ex multis Cass. V Sez. penale n. 40017 del 2019). Anche nell'ambito processuale federale – ispirato in generale al pregnante criterio della libera valutazione delle prove da parte del giudice ex art. 57 CGS - tale confessione può costituire con evidenza un mezzo di prova particolarmente significativo, ove il complessivo corredo probatorio posto a base dell'atto di deferimento deponga nel senso della veridicità della dichiarazione rispetto al fatto contestato e corrobori dunque l'accusa in ordine alla perpetrazione dell'illecito.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 77/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 57 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0077 CFA del 28 febbraio 2023 (Procuratore federale interregionale/Sigg.ri Federico Viviani, Christian Zaccagnini, Simone Bertolini, Gabriele Ribechini-Alessandro Vitaggio-A.S.D. Zambra Calcio-A.S.D. AC Montignoso)